

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2025-2027
NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governo esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione; lo schema di bilancio con annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili di Settore sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente.

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022 2024".

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 2024 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Con la presente nota si intende esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e completare la conoscenza del bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa.

Criteri di valutazione

Le principali voci di entrata e di spesa sono state definite sulla base delle previsioni fornite dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore e verificate dal settore finanziario nel rispetto dei seguenti postulati di:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

1. Entrate

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Le entrate sono state definite sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa.

1. Entrate correnti di natura tributaria

La decisione assunta dall'Amministrazione è quella di non agire sulla leva fiscale mantenendo anche per il 2025 / 2027 le aliquote invariate ad eccezione di quelle afferenti la TARI per le quali si rimanda al successivo punto.

Analisi delle voci più significative del titolo 1

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.

Confermando le aliquote in vigore si prevede il seguente introito:

2025	2026	2027
5.600.000,00000	5.600.000,00000	5.600.000,00000

determinato dall'applicazione delle seguenti aliquote:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata da A/2 a A/7	0,00 per cento
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,5 per cento con detrazione di euro 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 per cento
Altri immobili	1,06 per cento
Terreni agricoli	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Sale cinematografiche e teatrali	0,86 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06 per cento

Sono inoltre previsti i seguenti stanziamenti relativi alla lotta evasione IMU per:

2025	2026	2027
900.000,00	900.000,00	900.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F):

Con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, si conferma per il triennio l'aliquota UNICA nella misura dello 0,8 con una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000,00, precisando che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile fino a € 10.000,00.

In applicazione dei nuovi principi contabili il gettito derivante dall'Addizionale Comunale I.R.Pe.F. è accertato per cassa ed il gettito previsto è di:

2025	2026	2027
4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI):

Fino al 2019, le tariffe della tassa rifiuti erano determinate al fine di assicurare la copertura al 100% del costo preventivato del servizio rifiuti (che comprendeva sia la spesa del gestore per l'anno in corso + Carc + altri costi del comune). Dal 2020, con le regole Arera questa coincidenza viene a mancare. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2025- 2027 il gettito complessivo TARI è stato pertanto quantificato sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario predisposto dal servizio Tributi in coerenza con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2) approvato da ARERA con deliberazione 363 del 3 agosto 2021 successivamente aggiornato con deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) **che dovrà essere integrato con i costi afferenti il servizio di svuotamento dei cestini all'interno dei parchi comunali.**

Il gettito previsto ammonta a:

2025	2026	2027
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Introdotta ad aprile 2024 il gettito previsto per il prossimo triennio è il seguente:

2025	2026	2027
80.000,00	80.000,00	80.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali non ha alla data del 14/11/2024 pubblicato le attribuzioni di competenza dell'Ente malgrado il decreto di riparto fosse previsto per lo scorso ottobre. In assenza della quantificazione delle spettanze attribuite all'Ente l'ammontare del FSC è stato definito sulla base delle informazioni disponibili e stimato nella misura di:

2025	2026	2027
6.833.000,00	6.833.000,00	6.833.000,00

Il decremento delle risorse, ammontanti per il 2024 a euro 7.185.000,00, è principalmente legato alla Sentenza della Corte Costituzionale 71/2023 e alle disposizioni della legge di bilancio 2024 (comma 494) che riduce gli stanziamenti del FSC e istituisce un nuovo Fondo ad hoc (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi – comma 496).

Le somme su indicate sono al lordo dei tagli (spending review) disposti nella legge di bilancio 2024 per i quali sono appostati, tra le spese correnti, i pertinenti capitoli utili a effettuare i giri contabili durante la gestione.

2. Trasferimenti correnti

In attuazione del Federalismo Fiscale, a seguito del D. Lgs. n. 23/2011, i trasferimenti correnti sono fortemente ridotti rispetto alle annualità precedenti.

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche le principali poste riguardano:

- ❑ trasferimenti correnti da ministeri per minori stranieri non accompagnati
euro 16.425,00
- ❑ contributo miur tari istituzioni scolastiche
euro 37.150,00
- ❑ contributo miur per risorse sistema servizi di educazione e istruzione 0-6 anni
euro 122.000,00
- ❑ contributo miur per coordinamento pedagogico territoriale
euro 20.000,00
- ❑ trasferimenti compensativi minori introiti addizionale irpef
euro 115.000,00
- ❑ trasferimento quota irpef 5 per mille
euro 10.000,00
- ❑ trasferimenti erariali compensativi imu/tasi
euro 53.000,00
- ❑ incremento indennità dei sindaci, vicesindaci ed assessori (art 1 comma 586 legge 234 del 2021)
euro 98.000,00
- ❑ trasferimenti da ministero per conguagli fondi covid
euro 28.418,42
- ❑ contributi erogati da miur destinati a scuole infanzia comunali dante e battisti
euro 165.000,00
- ❑ previsti per complessivi euro 393.600,00 le tutte le annualità i trasferimenti regionali per il Servizio AES (assistenza educativa specialistica) e trasporto degli alunni disabili delle scuole superiori;

Dall'esercizio 2025 confluiscono al titolo 2 dell'entrata le risorse precedentemente corrisposte nel FSC (titolo 1) ex Art. 1 comma 496 legge 213/2023 (legge bilancio 2024). Si tratta delle risorse volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona e in particolare:

1. euro 230.000,00 quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario
2. euro 53.000,00 quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire

3. euro 74.000,00 quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica

3. Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie si riferiscono alle prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, per i quali si conferma l'attuale assetto tariffario.

Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni

2025	2026	2027
5.189.964,00	5.250.464,00	5.250.464,00

Nella previsione su esposta rileva:

- entrate derivanti dall'erogazione di servizi:

2025	2026	2027
2.206.700,00	2.206.700,00	2.206.700,00

- proventi derivanti dalla gestione dei beni:

2025	2026	2027
2.982.064,00	3.042.564,00	3.042.564,00

In questa tipologia di entrata rilevano:

- il canone concessorio del servizio di gestione delle farmacie comunali che viene stanziato in euro 200.000;
- gli stanziamenti di entrata afferenti al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che a decorrere dal 01/01/2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. In particolare i proventi del CUP vengono incrementati in ragione della modifica delle tariffe vigenti, incrementate del 15%;

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Nella previsione su esposta rilevano principalmente le sanzioni al Codice della strada per complessivi euro:

2025	2026	2027
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Si conferma quindi per il prossimo triennio il trend positivo registrato nel corso dell'esercizio 2024.

4. Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi euro 456.697,00 per l’esercizio 2025, euro 454.701,00 per l’esercizio 2026 ed euro 454.701,00 per l’esercizio 2027.

Nella previsione su esposta rilevano:

capitolo	articolo	Descrizione_capitolo	stanziamento 2025	stanziamento 2026	stanziamento 2027
42003027	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	24.697,00	22.701,00	22.701,00
42003030	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE			
	0	PATRIMONIO PRIVATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44002651	0	ENTRATE DA ALIENAZIONI DI DIRITTI REALI, DIRITTI DI SUPERFICIE, SVINCOLO DIRITTI			
	0	EDILIZIA CONVENZIONATA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45003200	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
45003202	0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
45003330	0	CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45003220	0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50405001	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - DA MUTUI	-	2.500.000,00	-
		Totale	456.697,00	2.954.701,00	454.701,00

1. Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Sono state apportate le variazioni correttive laddove l'Amministrazione ha inteso integrare alcuni servizi erogati alla cittadinanza (ad esempio incremento di risorse per la gestione del verde). Sono state inoltre considerate le maggiorazioni di spesa obbligatorie, quelle relative alla completa attuazione del piano assunzionale così come da ultimo modificato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 119 del 25 settembre 2024, quelle consolidate e quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti; stante le entrate correnti disponibili si è resa necessario procedere a un taglio delle richieste effettuata dai dirigenti in misura di circa il 5% sull'esercizio 2025 e del 8% sugli esercizi 2026 e 2027.

In generale la spesa corrente è stata rivista in ottica di contenimento e di razionalizzazione, considerando che una compressione eccessiva della spesa rispetto alle reali necessità della collettività pone problematiche soprattutto nel lungo periodo e che drastici tagli andrebbero a discapito dell’efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Le spese correnti sono previste in complessivi:

SPESE	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti	35.158.481,50	34.939.966,00	34.731.200,00
di cui FPV	266.843,75	266.843,75	266.843,75

Ancorché non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è la seguente:

MACROAGGREGATI	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
101 - Redditi da lavoro dipendente	8.476.970,70	8.329.848,41	8.272.517,25
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	667.278,33	631.576,52	626.491,13
103 - Acquisto di beni e servizi	21.589.952,64	21.640.773,87	21.506.650,43
104 - Trasferimenti correnti	1.776.933,62	1.683.693,23	1.684.503,68
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	52.811,00	102.212,00	102.212,00
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80.400,00	80.400,00	80.400,00
110 - Altre spese correnti	2.514.135,21	2.471.461,97	2.458.425,51
TOTALE TITOLO 1	35.158.481,50	34.939.966,00	34.731.200,00

In merito si osserva:

- ☐ per i redditi da lavoro dipendente rilevano la spesa relativa al trattamento economico tabellare dell'anno e altre indennità erogate nell'anno in coerenza alle risorse umane ipotizzate in servizio al 1 gennaio 2025 in caso di completa attuazione del vigente piano triennale dei fabbisogni del personale, oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell'esercizio precedente confluita nel FPV.
- ☐ per le imposte e tasse a carico dell'Ente rilevano in prevalenza l'IRAP che il Comune è tenuto a versare quale sostituto d'imposta per il personale dipendente, oltre al Tributo comunale sui rifiuti per gli immobili di proprietà dell'Ente e le spese per imposte di registro e di bollo per la registrazione dei contratti;
- ☐ gli acquisti di beni e di servizi rilevano le richieste avanzate dai singoli servizi condivise con gli assessorati sul quale sono intervenuti i tagli summenzionati;
- ☐ per i trasferimenti correnti rilevano in prevalenza interventi assistenziali;
- ☐ per i rimborsi e le poste correttive delle entrate rilevano in prevalenza eventuali rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso;
- ☐ le altre spese correnti sono relative ai premi assicurativi ed agli stanziamenti afferenti il fondo di riserva, il FCDE, oltre alla quota I.V.A. da versare all'Erario per le gestioni commerciali.

Contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato risulta inferiore al corrispondente dato della media del triennio 2011-2013 pari a euro 9.639.623,00 come si evince dalla seguente tabella:

Spesa del personale 2025-2026-2027 (art. 1 comma 557 L. 27/12/2006, n. 296) - COMUNE DI CORSICO

Spesa di personale	Media 2011/2013	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026	Bilancio previsione 2027
		Stanzamenti 25 + FPVA	Stanzamenti 26 + FPVA	Stanzamenti 27 + FPVA
Spese macroaggregato 101	-	8.476.970,70	8.329.848,41	8.272.517,25
Spese macroaggregato 103	-	9.470,76	9.198,21	9.138,81
Irap macroaggregato 102	-	667.278,33	631.576,52	626.491,13
Altre spese: Spese per formazione e missioni	-	78.133,74	75.885,24	75.395,21
Totale spese di personale (A)	9.639.623,00	9.231.853,53	9.046.508,38	8.983.542,40
(-) Componenti escluse (B)	-	508.836,98	506.588,48	506.098,45
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	9.639.623,00	8.723.016,55	8.539.919,90	8.477.443,95
Componenti escluse (B)				
Rinnovi contrattuali personale strutture, comprensivi di ONERI e IRAP		430.703,24	430.703,24	430.703,24
Spese per formazione e missioni	-	78.133,74	75.885,24	75.395,21
Totale componenti escluse	-	508.836,98	506.588,48	506.098,45

Risultano rispettati anche i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 961.600,00.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 160/2019, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, è conteggiato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.

Con riferimento al contenimento della spesa del personale il criterio scelto dal legislatore è quello della **sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel tempo**.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

In base all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) il Comune di Corsico presenta un'incidenza delle spese di personale rispetto alla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio pari al 22,58%.

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		6.945.012,88	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	28.301.302,95	31.603.969,66	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	34.766.571,07		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	31.744.034,95		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2024		846.600,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		22,58%	

Fondo di riserva e Fondo di cassa

La consistenza del **Fondo di RISERVA** rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero nell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

Gli importi per il triennio sono i seguenti:

- ☐ anno 2025 euro 176.891,46
- ☐ anno 2026 euro 131.118,22
- ☐ anno 2027 euro 121.081,76

Il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha introdotto anche un **Fondo di RISERVA di CASSA**, non inferiore dello 0,2% delle spese finali; per l'esercizio 2025 lo stanziamento previsto è di euro 382.141,46 nei limiti previsti.

Fondi spese

1) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 5.250,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

2) Fondo per rinnovi contrattuali e altri fondi

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito **Fondo rinnovi contrattuali** da corrispondere al personale dipendente nel caso di rinnovo del contratto nazionale per euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità del bilancio. Come previsto dai principi contabili è stato inoltre stanziato, per ciascuna delle tre annualità del bilancio di previsione, un **Fondo innovazione, il fondo destinato all'ente quale quota parte degli incentivi per le funzioni tecniche** per euro 77.450 annui.

3) Fondo rischi/ passività potenziali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si

conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

Dall'analisi dello stato delle vertenze e della situazione dei contenziosi in essere si è determinato di non accantonare alcuna ulteriore somma posto che l'accantonamento risulta sufficiente.

4) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra indicato sul bilancio di previsione 2025-2027 non sono state accantonate somme per perdite da partecipazioni societarie.

In quanto fondi, gli stanziamenti previsti non saranno oggetto d'impegno determinando economie di bilancio che confluiranno nel Risultato di Amministrazione quale quota accantonata.

5) Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'esercizio 2020, al ricorrere dei presupposti previsti dai commi da 857 a 872 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, le Amministrazioni saranno obbligate a prevedere uno stanziamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali.

Il Servizio Ragioneria e Bilancio ha effettuato le verifiche di competenza e, alla data odierna, non ricorrono i presupposti per la costituzione del fondo.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) entrate assistite da fidejussione;
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa (fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa);
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Contestualmente, per evidenti ragioni di attendibilità delle previsioni di entrata e di tutela degli equilibri contabili, viene previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che le entrate che presentano un trend di riscossione molto lento ed incerto possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna Amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che per il bilancio 2025-2027 gli enti locali

sono tenuti a stanziare a tale titolo il 100% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 essendo terminato il periodo nel quale era consentito un accantonamento graduale e/o l'utilizzo di coefficienti che consentissero di accantonare minori somme.

Le diverse tipologie di entrate sono state attentamente analizzate per individuare quelle che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ritenendo opportuno adottare un livello di analisi dettagliato sulla base dei singoli capitoli e non agendo a livello di categoria. La metodologia di calcolo adottata ha considerato il quinquennio che esclude l'esercizio precedente non ancora rendicontato (2019-2023). Si sono considerati quindi anche gli incassi dell'anno x+1 in conto residui anno x.

Si precisa che l'Ente non si è avvalso della facoltà di applicare l'art. 107 bis del D.L. 18/2020 secondo cui "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021".

Il fondo stanziato in ciascuna delle annualità del bilancio di previsione è il seguente:

Descrizione	FCDE
IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	60.000,00
TARI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	634.700,00
TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00
PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER ANZIANI	2.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE RETTE DI FREQUENZA: MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00
PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESE RETTE DI FREQUENZA: ASILI NIDO COMUNALI	40.300,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	118.000,00
VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	224.000,00
RECUPERO SPESE PER UTENZE E VARIE DA AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI	56.900,00
RIMBORSI SPESE POSTALI E ALTRO DA INCASSO VERBALI CDS	16.500,00
Totale FCDE	1.292.400,00

In sede di Assestamento e di Rendiconto verrà verificata nuovamente la congruità degli accantonamenti previsti in questa sede.

Spese in conto capitale

In relazione agli investimenti previsti si osserva che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018.

In particolare gli investimenti previsti sono finanziati da entrate proprie in c/to capitale senza ricorso a forme di indebitamento.

Le previsioni del triennio per macroaggregati sono le seguenti:

MACROAGGREGATI	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595.297,00	2.823.301,00	323.301,00
203 - Contributi agli investimenti	126.400,00	126.400,00	126.400,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 2	726.697,00	2.954.701,00	454.701,00

Servizi per conto terzi e Partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio per le quali l'Ente è al tempo stesso creditore e debitore.

Con le nuove regole contabili le stesse partite hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a:

- contabilizzazione della quota di split payment, introdotta dalle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015, che prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- contabilizzazione di imposte e tributi incassati/versati per conto terzi precedentemente allocati entrate e spese correnti.

Complessivamente ammontano ad euro 6.505.000 per le annualità 2025 2026 2027.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente	389.621,08	266.843,75	266.843,75
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale	270.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Partite Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Indebitamento e garanzie prestate

Alla data di redazione della presente nota l'Ente ha in essere un mutuo con Cassa depositi e prestiti di euro 53.983,30 (debito residuo al 31/12/2024) e presenta capacità di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014.

Tra gli stanziamenti del bilancio di previsione, all'esercizio 2026, è iscritta l'accensione di un prestito di complessivi euro 2.500.000,00 da destinare a spesa di investimento.

Prima di attivare tale fonte di finanziamento occorrerà comunque verificare la presenza di fonti alternative che non gravino sugli equilibri di parte corrente e, possibilmente, non generino oneri a carico del bilancio.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Servizi rilevanti ai fini IVA

Gli enti locali ed enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le operazioni che esercitano in quanto "pubbliche autorità" anche quando, in relazione a tali attività, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza; l'art. 4 del Dpr 633/72 dispone che l'ente locale riveste lo status di soggetto passivo, solo nel caso in cui ponga in essere attività commerciali e pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

In quanto soggetto passivo IVA è obbligato a tutti gli adempimenti contabili previsti dalle norme di gestione dell'imposta.

I servizi e le attività rilevanti ai fini IVA sono i seguenti:

- ☐ attività imponibili diversi, comprende servizi istituzionali a carattere economico, a domanda individuale, produttivi e diversi,
- ☐ attività patrimoniale che comprende le concessioni di spazi dove sono installate le antenne di trasmissione, le concessioni di beni immobili;
- ☐ attività esenti diversi, quali la gestione degli asili nido comunali,
- ☐ attività di refezione;
- ☐ impianti sportivi;
- ☐ produzione e vendita energia.

Risultato di amministrazione

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2024, è prevista quale allegato al Bilancio di Previsione, art. 11, comma 3 del D. Lgs. 118/2011, con lo scopo di evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, verificando l'esistenza di un eventuale disavanzo, provvedendone al ripiano e alla copertura.

La proposta di bilancio 2025-2027 è presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024, non disponendo di fatto, dell'effettivo Risultato di Amministrazione che sarà determinato solo in sede di rendiconto a seguito del Riaccertamento Ordinario dei residui.

Il Risultato Presunto di Amministrazione al 31/12/2024, come da prospetto allegato al bilancio, è di complessivi euro 17.312.675,50 distinto in:

- ☐ fondi accantonati euro 10.709.260,54
- ☐ fondi vincolati euro 764.017,59
- ☐ fondi destinati agli investimenti euro zero
- ☐ fondi disponibili euro 5.839.397,37

precisando che lo stesso non è oggetto di applicazione in sede di bilancio di previsione a finanziamento della spesa.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo espone le previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa, fornendo una visione globale dell'intera gestione dell'Ente relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'Esercizio.

La tabella evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio, come definito dall'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i, secondo il quale *“il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*.

In particolare le previsioni formulate dai Dirigenti per la costruzione del bilancio di previsione 2025 – 2027 sono state elaborate sulla base dei vincoli imposti dalla normativa vigente e della corretta applicazione del principio finanziario della competenza potenziata, previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede l'obbligo di imputare le entrate e le spese all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili.

Relativamente al bilancio di cassa, si osserva che gli stanziamenti previsti prevedono riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residuo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo pari a euro 25.422.254,46.

Il Titolo 7 dell'entrata e il Titolo 5 della spesa riguardano le erogazioni e i rimborsi delle anticipazioni concesse dal tesoriere che non hanno natura autorizzatoria e ai sensi del punto 3.26 del principio contabile della competenza finanziaria, non costituiscono debito dell'Ente in quanto destinate a fronteggiare esigenze di liquidità, valutando la consistenza iniziale e finale del fondo di cassa difficilmente troveranno ricorso nel corso dell'esercizio.

Il Titolo 9 delle entrate ed il Titolo 7 della spesa sono poste compensative del bilancio.

Equilibri di bilancio 2022 – 2024 e Vincoli di finanza pubblica

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica. La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che *“a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”*.

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove *“non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza”*.

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che *“le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli Enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal DM 01.08.2019. In quella sede occorrerà verificare i 3 nuovi equilibri disciplinati dal principio contabile:

1. il risultato di competenza;
2. l'equilibrio di bilancio;
3. l'equilibrio complessivo.

Ad oggi il legislatore non ha chiarito se tutti e tre i summenzionati equilibri o se solo uno fra essi (e in questo caso quale) debbano essere presi a riferimento per la certificazione dei vincoli di finanza pubblica. Su questo tema potrebbe intervenire la legge di bilancio dell'anno 2025 che non ha a oggi terminato l'iter di approvazione parlamentare.

Il bilancio di previsione 2025 2027 è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Per le previsioni di cassa il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti

in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Partecipazioni dell'Ente

L'Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società ed organismi:

ENTE / AZIENDA / SOCIETA'	Tipologia Soggetto	Sede	Capitale Sociale	Capogruppo Diretta	% di Partecipazione Ente Locale o Regione	Classificazione (Ruolo all'interno del GAP)	Attività	Ragioni dell'esclusione
AFOL METROPOLITANA	Altro		1.099.754,00	COMUNE DI CORSICO	0,6500	Partecipata		
CAP HOLDING SPA	Società		571.381.786,00	COMUNE DI CORSICO	0,6899	Partecipata	Società che svolge funzione pubblica/istituzionale	
COMUNE DI CORSICO	Comune		0,00		0,0000	Holding		
FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA	Società		1.046.408,00	COMUNE DI CORSICO	92,5400	Partecipata		
FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE	Fondazione		103.066,00	COMUNE DI CORSICO	41,6000	Partecipata	Società che svolge funzione strumentale alle attività istituzionali	
PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	Fondazione		59.000,00	COMUNE DI CORSICO	5,1200	Partecipata	Società che svolge funzione strumentale alle attività istituzionali	

Non si rileva la necessità di costituire accantonamenti per perdite potenziali, considerando che, sulla base dei dati rilevati dall'ultimo rendiconto approvato riferito alle società ed altri organismi oggetto di consolidamento non si rilevano particolari criticità.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, costituisce allegato al bilancio.